



COMUNE DI VIGGIANO

Provincia di Potenza

UFFICIO DI POLIZIA LOCALE

N° PAP-00482-2020

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 16/03/2020 al 03/04/2020

A incaricato della pubblicazione
GENUARIO GRIECO

ORDINANZA N. 14/2020

Prot. n. 0004208/2020

OGGETTO: Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (Coronavirus). Divieto dell'attività Commercio Ambulante in forma itinerante.

IL SINDACO

VISTO il DPCM 25/02/2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il DPCM 01/03/2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il DPCM 08/03/2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il DPCM 09/03/2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha esteso tutte le misure a tutto il territorio nazionale;

VISTO il DPCM 11/03/2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

PRESO ATTO che quest'ultimo DPCM ha disposto la sospensione delle attività commerciali, servizi ed attività ivi elencate e ben descritte ad eccezione delle attività di cui agli allegati 1 e 2;

DATO ATTO che si segnala l'esercizio sul territorio comunale di attività di commercio itinerante (ambulante), svolte senza utilizzo di dispositivi di sicurezza individuali e con il mancato rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di metri uno, così come previsto dai DPCM di cui nelle premesse;

CHE allo stato l'unico provvedimento in grado di risolvere la problematica resta la sospensione della possibilità di esercitare il commercio ambulante anche di generi alimentari all'interno dell'intero territorio comunale;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs.267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale...";

Visto l'art. 50, comma 6, del D.Lgs 267/2000 a norma del quale: "In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni ogni Sindaco adotta le misure fino a quando non intervengono i soggetti competenti...";

ORDINA

Il divieto dell'attività di commercio ambulante in forma itinerante su tutto il territorio comunale, per qualunque categoria merceologica, con decorrenza dalla pubblicazione del presente atto e fino al 03 aprile 2020.

DISPONE

Che alla presente ordinanza, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell'Ente;

la trasmissione della presente a:

- Prefetto di Potenza;
- Regione Basilicata;
- A.S.P. Potenza;
- Polizia Locale Viggiano;
- Comando Carabinieri di Viggiano;
- Comando Carabinieri Forestale Viggiano;
- Comando Tenenza G.D.F. Viggiano.

AVVISA

che la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino al 03 Aprile 2020;
che ogni violazione dei provvedimenti adottati dalle autorità a tutela della salute pubblica è suscettibile di responsabilità penale ai sensi dell'art.650 Codice Penale. Inoltre, la gravità del rischio epidemiologico, cui si espone la pubblica salute, potrà essere perseguita ai sensi dell'art.438 del codice penale che sanziona chiunque diffonda una malattia infettiva e caratterizzata da un'elevata incontrollata capacità di diffusione;

DEMANDA

Alle Forze dell'Ordine ed alla Polizia Locale di assumere ogni utile iniziativa per il rispetto della presente ordinanza.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Basilicata entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L.06 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D. P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Viggiano, 16 marzo 2020



IL SINDACO

Avv. Amedeo CICALA